

sari per la conduzione di fondi rustici, con esclusione degli edifici residenziali.

L'indice di edificabilità di zona non può superare i 0,001 mc/mq.;

- altezza massima degli edifici: 1 piano (metri 3,30);
- all'interno di detta zona non è permesso l'accorpamento dei volumi afferenti aree esterne alla fascia di salvaguardia;
- per le distanze dalle strade deve essere rispettato il D.L. 1/4/68, n°1404;
- devono essere rispettate le prescrizioni della legge regionale 2/7/1974 n°30, agg. 25/10/1976, n°52.

Parte dell'isola di Palmarola e l'intera isola di Gavi, come risulta dall'elaborato grafico di progetto (Tav.n°34), sono comprese nella zona rurale vincolata.

Art.32 - Vincolo cimiteriale.

Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del vincolo cimiteriale sono tassativamente vietate nuove costruzioni, fatta eccezione soltanto per quelle occorrenti per soddisfare le esigenze del cimitero.

Per la sistemazione del cimitero deve essere redatto un apposito piano particolareggiato, all'approvazione del quale è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie.

Prima dell'approvazione del piano particolareggiato sono ammessi lavori di manutenzione degli edifici e manufatti esistenti con esclusione di ogni modifica e aggiunta.

Art.33 - Zona di vincolo per la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio.

Detta zona comprende i cosiddetti "serbatoi genetici" che svolgono un ruolo fondamentale agli effetti dell'equilibrio ecologico del territorio comunale - essendo in grado di riprodurre specie vegetali distrutte in altre zone del territorio stesso - e rivestono valori notevolissimi sotto il profilo paesaggistico.

Fanno parte di questa zona l'intera isola di Zannone (proprietà comunale), i quattro serbatoi genetici dell'isola di Ponza e i due serbatoi genetici dell'isola di Palmarola, tutti individuati negli elaborati grafici di progetto (tavv.nn.33 e 34).

Allo scopo di tutelare integralmente l'ambiente naturale ed il paesaggio, nella zona di norma è vietato qualsiasi intervento edilizio nonché l'esecuzione di opere e/o l'esercizio

di attività (agricole, venatorie, ecc.) che possono arrecare danno all'equilibrio ecologico e alterare il paesaggio.

L'Amministrazione Comunale può consentire, tuttavia, con specifiche autorizzazioni e/o concessioni, quelle attività (esplorazione, visite guidate, osservazione degli animali selvatici, raccolta di frutti e fiori, legnatico) e l'esecuzione di quelle opere (depositi di attrezzi, stazioni per l'osservazione degli animali selvatici, sentieri, punti di sosta e ristoro per i visitatori) che non arrecano danno all'ambiente naturale ed al paesaggio.

Ove risultino dimostrate l'esigenza e la necessità di realizzare delle costruzioni per le destinazioni d'uso sopra specificate e la assenza di alterazioni o danni per l'ambiente naturale ed il paesaggio, l'indice di edificabilità di zona, che le costruzioni debbono rispettare, non può in alcun caso essere superiore a 0,001 mc/mq. pari a quello prescritto dalla legge regionale 25/10/1976, n° 52 per la tutela delle coste marine e delle rive dei laghi.

TITOLO IV

CAPO VI

STRADE

Art.34 - Classificazione delle strade.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi è riportata negli elaborati prescrittivi; ha un valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

Le strade sono classificate come segue:

- 1 - collegamenti locali (viabilità primaria):
sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nel P.R.G. o attraverso nuove eventuali immissioni, purchè distanti non meno di 500 metri dagli accessi preesistenti o da quelli previsti dal P.R.G.; distanza di rispetto ml.30,00 ad eccezione dei tracciati delle strade comunali e vicinali per le quali la distanza risulta di ml.20,00;
- 2 - strade di distribuzione (viabilità locale):
sono accessibili attraverso normali immissioni dalle strade interne esistenti o da quelle di progetto per le quali corre l'obbligo di distanziare gli imbocchi di almeno ml.150. In ogni caso le strade di distribu